

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE. COSTITUZIONE DEL CORPO UNICO (tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca).

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno XX (xxxxxxxxxxxxxx) del mese di xxxxxxxxx presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, via Bellucci nr. 1 in Vignola, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il **COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE** in persona del Sindaco Massimo Paradisi domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelnuovo Rangone, (codice fiscale 00292410362) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____;

Il **COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA** in persona del Sindaco Fabio Franceschini domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelvetro di Modena, (codice fiscale 00285350369) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____;

Il **COMUNE DI GUIGLIA** in persona del Commissario straordinario Dr. Valerio Zambelli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Guiglia, (codice fiscale 00641440367) il quale interviene nel presente atto in forza dell'atto assunto con i poteri del Consiglio comunale n. _____;

Il **COMUNE DI MARANO SUL PANARO** in persona del Vice Sindaco Giovanni Galli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Marano sul Panaro, (codice fiscale 00675950364) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____;

Il **COMUNE DI SPILAMBERTO** in persona del Sindaco Umberto Costantini domiciliato per la sua carica presso il Comune di Spilamberto, (codice fiscale 00185420361) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____;

Il **COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO** in persona del Sindaco Germano Caroli domiciliato per la sua carica presso il Comune di Savignano sul Panaro, (codice fiscale 00242970366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____;

Il **COMUNE DI VIGNOLA** in persona del Sindaco Simone Pelloni domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vignola, (codice fiscale 00179790365) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____;

Il **COMUNE DI ZOCCA** in persona del Sindaco Gianfranco Tanari domiciliato per la sua carica presso il Comune di Zocca, (codice fiscale 00717780365) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____;

E

L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI in persona del Presidente Emilia Muratori domiciliato per la sua carica presso l'Unione Terre di Castelli, (codice fiscale 02754930366) il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. _____.

Con l'assistenza e l'opera del Segretario dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli;

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina sul territorio dell'Unione di Comuni Terre di Castelli l'esercizio in forma associata delle funzioni e delle attività di Polizia Amministrativa Locale, mediante il Corpo Unico di Polizia Amministrativa Locale, di seguito brevemente denominato Corpo Unico.

In particolare, a scopo indicativo, sono esercitate dall'Unione le competenze, funzioni ed attività comunali riguardanti:

- il controllo sull'applicazione dei regolamenti comunali recepiti dall'Unione e dei regolamenti adottati dall'Unione medesima, la tutela della mobilità e sicurezza stradale comprensiva dell'attività di Polizia stradale;

- la tutela del consumatore, comprendente le attività di polizia amministrativa commerciale e contrasto alle forme di commercio irregolari;
- la tutela della qualità urbana e rurale, attraverso le attività di prossimità, di polizia edilizia ed ambientale;
- la tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale attraverso le attività di prossimità e di Polizia Giudiziaria;
- il supporto nella attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- l'educazione stradale;
- la collaborazione con le altre forze di Polizia per migliorare il presidio del territorio;
- ogni altra competenza, funzione ed attività che le Giunte dei Comuni conferenti e la Giunta dell'Unione riterranno opportuno, funzionale ed economico, affidare al Corpo Unico.

Art. 3 – Finalità

Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione unitaria delle attività di Polizia Amministrativa locale e delle politiche per la sicurezza, attraverso un più efficace impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione su tutto il territorio dei Comuni interessati, uniformando comportamenti e metodologie di gestione e intervento, al fine di migliorare e rendere più incisiva l'organizzazione dei servizi a vantaggio della sicurezza delle cittadinanze amministrate.

Art. 4 - Corpo Unico di Polizia Amministrativa Locale

L'Unione Terre di Castelli, per l'esercizio delle funzioni trasferite, si avvale del Corpo Unico di Polizia Amministrativa Locale.

L'ambito territoriale nel quale il Corpo Unico svolge le proprie attività è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Il Corpo Unico è finalizzato a garantire il presidio e controllo del territorio, la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale nonché

a sviluppare possibili forme di collaborazione con le forze dell'ordine, per meglio coordinarne la presenza sul territorio, la prevenzione e la lotta ad ogni forma di criminalità.

Scopo precipuo del Corpo Unico sarà anche quello di promuovere, in collaborazione con le istituzioni locali, la cultura della legalità.

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata a tempo indeterminato.

La revoca unilaterale non può avvenire con effetto antecedente al 1° gennaio 2024, salvo che sulla revoca stessa non intervenga il comune consenso di tutti gli Enti. Trascorso tale termine, la revoca può intervenire in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione e non richiede il consenso unanime di tutti gli Enti.

L'esercizio unificato del servizio mediante il Corpo Unico decorre dal 1 aprile 2018.

Art. 6 – Organizzazione delle funzioni e competenze

Spettano agli organi collegiali dell'Unione, nel rispetto delle previsioni della vigente normativa in materia di ordinamento degli enti locali e del vigente CCNL per le materie da questo disciplinate:

- l'organizzazione degli uffici e le politiche del personale;
- le decisioni relative alla determinazione dei cespiti di entrata e di spesa del Corpo Unico;
- gli atti di programmazione e di indirizzo;
- la definizione degli obiettivi;
- la verifica e il controllo sulla corretta applicazione della presente convenzione e dell'eventuale regolamento attuativo;
- la programmazione degli investimenti.

Spetta al Presidente dell'Unione o all'Assessore delegato sovrintendere e coordinare l'attività del Corpo Unico.

Le questioni che attengono le materie disciplinate dagli artt. 50 e 54, del d.lgs. 267/2000, sono esercitate direttamente dal Sindaco di ciascun Comune. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo dell'art. 50 sopra richiamato, l'Unione può adottare regolamenti previa intesa dei Sindaci dei Comuni aderenti. I regolamenti attinenti alla materia polizia locale (regolamento di polizia urbana, regolamento del corpo o servizio di polizia municipale) eventualmente in vigore nei singoli comuni aderenti sono sostituiti dai regolamenti approvati dall'Unione.

Le linee generali di coordinamento delle attività sono definite dai Sindaci dei Comuni in seno alla Giunta dell'Unione.

Spetta al Comandante del Corpo Unico coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio e assolvere alle funzioni di cui all'art. 9 della Legge 65/1986 e all'art. 17 della Legge Regionale 24/2003.

Lo svolgimento delle funzioni e delle attività operative del Corpo Unico sono stabilite dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 98 del 6.10.2011, e successivi aggiornamenti e/o modifiche.

Art. 7 – Forme di consultazione e verifica

Il Sindaco di ciascun Comune assicura costantemente le informazioni sull'andamento dell'attività del Corpo Unico ai propri organi collegiali.

La consultazione dei Comuni aderenti all'Unione avviene attraverso la convocazione della Giunta dell'Unione, cui partecipano i Sindaci o gli Assessori da essi delegati, la quale verifica periodicamente l'attuazione delle linee generali preventivamente definite.

Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al Corpo Unico è determinata dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare e atti di organizzazione, previa necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le organizzazioni sindacali, così come previsto dai vigenti C.C.N.L.; tale dotazione sarà costituita attraverso le forme

previste dal titolo 2°, capo 3° del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, e con le modalità previste dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi in vigore con conseguente riassetto organizzativo.

Art. 9 – Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione concedono in comodato i beni mobili ed immobili da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

Tali beni mobili vengono allocati presso i Presidi territoriali di provenienza dei beni stessi salvo diverso provvedimento del Comandante del Corpo Unico, che ne può disporre un uso comune o a favore di un altro Presidio.

I beni mobili ed immobili in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10 - Rapporti finanziari fra Comuni ed Unione

I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni. I trasferimenti spetteranno all'Unione anche nel caso in cui le Amministrazioni che attuano il trasferimento emettano successivamente alla data di approvazione della presente convenzione i mandati a favore dei Comuni conferenti.

In questa eventualità i Comuni provvedono a trasferire tali risorse all'Unione.

L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del trasferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.

Art. 11 - Ripartizione delle spese e delle entrate

Tutte le spese correlate alla gestione delle funzioni attribuite con la presente convenzione non coperte con entrate proprie o trasferimenti da altri enti, sono sostenute dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni che hanno sottoscritto la presente convenzione. Tali spese sono ripartite tra i Comuni con criteri di ripartizione specifici che tengano conto il più possibile dell'entità dei servizi resi ai territori dei singoli Comuni. Tali criteri vengono analiticamente individuati in sede di programmazione annuale e pluriennale e di approvazione dei documenti di bilancio.

Art. 12 - Investimenti

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto nel piano degli investimenti e dall'eventuale programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale.

Ogni investimento, attribuibile direttamente al territorio di uno dei Comuni sarà finanziato, oltre che con eventuali trasferimenti del Comune interessato o di altri enti pubblici o soggetti terzi, con risorse finanziarie, le cui quote interessi e quote capitale saranno imputate al Comune interessato dall'investimento. Laddove invece l'investimento riguardi più Comuni, le quote interessi e capitale che risultano dai finanziamenti riguardanti investimenti di cui non è attribuibile una destinazione territoriale coincidente con uno dei Comuni conferenti, sono imputate a tutti i Comuni o a parte di essi a cui l'investimento è destinato, secondo un riparto definito preventivamente fra i Comuni interessati ed esplicitamente indicato negli atti dell'Unione che assumono l'investimento. Tali atti, preventivamente programmati e deliberati da ciascun Comune interessato dovranno contemporaneamente disciplinare i tempi e le modalità dell'eventuale recesso e i conseguenti rapporti patrimoniali.

In ogni caso la titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa.

Art. 13 – Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 19, comma 4, della legge regionale n.21 del 21 dicembre 2012, ai soli fini procedurali il recesso di un Comune dall'Unione, o la revoca della

funzione trasferita, ai sensi dell'art.5, commi 3 e segg. dello Statuto, deve essere deliberato quattro mesi prima dell'approvazione del bilancio preventivo dell'Unione, ed ha effetto a partire dal primo esercizio finanziario successivo alla adozione della deliberazione consiliare.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, rispetto al personale trasferito o assunto direttamente dall'Unione, si applica l'accordo decentrato sottoscritto con le Organizzazioni sindacali e le RSU in data 26.08.2002 recante i "Criteri per il trasferimento del personale dei Comuni all'Unione di Comuni" e recepiti dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n° 33 del 10.09.2002 e mantenendo, comunque, i diritti garantiti dall'art. 31 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001.

Nei casi di recesso, revoca, sia del Comune che dell'Unione, o di scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 21 del 21 dicembre 2012 e degli articoli 5, 6 e 8 dello Statuto, e loro successive modifiche ed integrazioni. In particolare nel caso di revoca anticipata del conferimento si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della presente convenzione.

Art. 14 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei rapporti politici ed istituzionali dell'Unione relativamente alla presente convenzione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 50 dello Statuto.

Art. 15 – Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 16 - Registrazione

Il presente atto composto da n. pagine sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria generale dell'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelnuovo Rangone

Massimo Paradisi _____

Per il Comune di Castelvetro di Modena

Fabio Franceschini _____

Per il Comune di Guiglia

Valerio Zambelli _____

Per il Comune di Marano sul Panaro

Giovanni Galli _____

Per il Comune di Savignano sul Panaro

Germano Caroli _____

Per il Comune di Spilamberto

Umberto Costantini _____

Per il Comune di Vignola

Simone Pelloni _____

Per il Comune di Zocca

Gianfranco Tanari _____

Per l'Unione di Comuni Terre di Castelli

Emilia Muratori _____

Il Segretario dell'Unione di Comuni Terre di Castelli

Margherita Martini _____